DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 22 ottobre 2010

che modifica la decisione 2008/866/CE per quanto riguarda il suo periodo di applicazione

[notificata con il numero C(2010) 7183]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2010/641/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare [1] e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare, in particolare l'articolo 53, paragrafo 1, lettera b), punto i),

considerando quanto segue:

(1) La decisione 2008/866/CE della Commissione, del 12 novembre 2008, relativa a misure di emergenza che sospendono le importazioni dal Perù di determinati molluschi bivalvi destinati al consumo umano [2], è stata adottata in seguito alla contaminazione di determinati molluschi bivalvi importati dal Perù con il virus dell'epatite A; i molluschi in questione sono stati individuati come l'origine di un focolaio di epatite A negli esseri umani. Tale decisione è stata inizialmente applicata fino al 31 marzo 2009, ma il periodo di applicazione è stato prorogato fino al 30 novembre 2010 con decisione 2009/862/CE della Commissione, del 30 novembre 2009, che modifica la decisione 2008/866/CE per quanto riguarda il suo periodo di applicazione [3].

(2) Le autorità peruviane hanno fornito informazioni riguardo alle misure correttive da attuare per migliorare il controllo della produzione di molluschi bivalvi destinati all'esportazione nell'Unione europea.

(3) Nel settembre 2009 la Commissione ha effettuato una missione di ispezione per valutare i sistemi di controllo adottati nella produzione di molluschi bivalvi e prodotti ittici destinati all'esportazione nell'Unione europea. Dall'ispezione è risultato che le autorità peruviane stavano prendendo i provvedimenti correttivi descritti nelle informazioni fornite dopo il verificarsi dei casi di epatite A. Tali provvedimenti non erano tuttavia stati pienamente applicati al momento dell'ispezione.

(4) Le autorità peruviane hanno recentemente comunicato alla Commissione di aver completato l'applicazione dei provvedimenti correttivi. Al fine di tutelare la salute dei consumatori occorre tuttavia continuare ad applicare i provvedimenti di protezione di cui alla decisione 2008/866/CE fino a quando la Commissione non avrà verificato che le autorità peruviane abbiano portato a termine l'attuazione dei provvedimenti correttivi e dichiarato che i molluschi bivalvi prodotti in Perù e destinati all'esportazione nell'Unione ottemperano alle prescrizioni stabilite dal diritto dell'Unione.

(5) Per tale motivo è opportuno prorogare l'applicazione dei provvedimenti di cui alla decisione 2008/866/CE fino al 30 novembre 2011, fatto salvo il diritto della Commissione di modificare, abrogare o estendere detti provvedimenti in considerazione di eventuali nuove informazioni connesse all'evolversi della situazione in Perù e ai risultati delle ispezioni effettuate dai suoi servizi.

(6) La decisione 2008/866/CE va pertanto modificata di conseguenza.

(7) I provvedimenti di cui alla presente decisione risultano conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

All'articolo 5 della decisione 2008/866/CE la data «30 novembre 2010» è sostituita dalla data «30 novembre 2011».

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 22 ottobre 2010.

Per la Commissione

John DALLI

Membro della Commissione

[1] GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1.
[2] GU L 307 del 18.11.2008, pag. 9.
[3] GU L 314 dell'1.12.2009, pag. 90.